

Prog. 3416 del 14-12-18  
ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 191 DEL 22-9-18 al 29-12-18

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Geom. Filippo Prezzabile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mag. Vincenzo Aletta)

Il Segretario  
(Dr. Francesco Pellicano)

## COMUNE DI CARINI

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE  
I MARZO 1995 N° 18 e s. m. MODIFICATA DALLA L.R. 8/01/96, N. 2:  
"NORME RIGUARDANTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

+ Att. C.C. N° 125 del 6.11.18  
Raffaele



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)

Mannino Rosa

**Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della L.R. 1/03/95, n. 18, modificata dalla L.R. 08/01/96, n. 2.**

## **PARTE I**

**Disposizioni generali relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.**

### **Art. 1**

**Domanda e modalità di presentazione della stessa**

- 1) Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di Commercio nel cui Registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al Registro, i tipi di attività e la specializzazioni merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.
- 2) La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata tramite servizio postale e formulata, in carta legale, e, più precisamente, dovrà contenere :
  - a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente ; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale, generalità del rappresentante legale, iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
  - b) Codice fiscale e/o partita I.V.A. ;
  - c) Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio con la indicazione delle tabelle merceologiche e/o categorie della tabella XIV, per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione ;
  - d) Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelte per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 di cui alla lettera b).
- 3) Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo , mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

### **Art. 2**

**Posteggi**

- 1) Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal Sindaco per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)**





concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

- 2) In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

### Art. 3

#### Decadenza e revoca della concessione del posteggio

- 1) La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche :

- a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio ;
- b) quanto il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

- 2) La decadenza di cui alla lettera b) opera anche nei confronti di colui che non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di tre mesi secondo il tipo di autorizzazione posseduta.
- 3) Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di  $\frac{1}{4}$ .
- 4) Il Comando della Polizia Municipale che ha compiti di vigilanza sulla disciplina del mercato, comunica all'Ufficio Commercio le assenze e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, ai fini dei conseguenziali provvedimenti di decadenza della concessione e revoca della relativa autorizzazione, da comunicare immediatamente all'interessato.

### Art. 4

#### Applicabilità delle singole disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche

- 1) Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme purché compatibili con quelle specificatamente relative.



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)



## PARTE II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.

### CAPO I

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96): Commercio su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. **(aree di tipo A)**

#### Art. 5

Definizione ed ambito di applicazione

- 1) E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
- 2) Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale.

#### Art. 6

Individuazione delle aree

- 1) Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Comunale, è individuata l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori.
- 2) Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

#### Art. 7

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





- 2) Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
- 3) Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a che, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
- 4) Qualora esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
- 5) La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso il quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.
- 6) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a meno della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
- 7) Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora in cui sussistono i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

#### Art. 8

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/163 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.
- 2) E consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere :
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare ;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionato, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

#### Art. 9

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

- 1) L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





2) Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo - se noto -, di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità :

- a) più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere ;
- b) maggior anzianità di servizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle Ditte, oggi del Registro delle Imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa ;
- c) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio ;

#### Art. 10

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli


- 1) L'assegnazione dei posteggi, situate sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità :
  - \* maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91
  - \* Sorteggio
- 2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

#### Art. 11

Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

- 1) Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





## CAPO II

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96): Commercio su aree data in concessione per periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. **(aree di tipo B)**

### Art. 12

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

- 1) Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
- 2) L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
- 3) Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

### Art. 13

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche


- 1) Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63.
- 2) Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati :
  - a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
  - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ;
  - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

### Art. 14

Planimetrie

- 1) Presso l'Ufficio Commercio e presso l'Ufficio Annona della P.M. dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti, che dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





- 2) In mancanza di planimetria, gli Uffici mettono a disposizione le informazioni inerenti al numero alla superficie e alla localizzazione dei posteggi.

### Art. 15

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

- 1) l'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
- 2) Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.
- 3) Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
- 4) Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
- 5) La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta, e dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. n° 1 lettere a), c), d).
- 6) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame della domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
- 7) Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistono i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
- 8) Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n° 398.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)

*Mannino*





## Art. 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.
- 2) E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere :
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare ;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiore a 180. (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive ; nel caso di mercati a decadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15)

## Art. 17

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

- 1) In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo - se noto -, di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità :
  - a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere ;
  - b) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle Ditte, oggi Registro delle Imprese ; in caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa ;
  - c) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio ;
- 2) L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato purché dipendente dell'Amministrazione.
- 3) La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati compete al Comando della P.M. che dovrà tenere costantemente aggiornato un registro di tali presenze.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)

*Mannino*





### Art. 18

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - \* maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91
  - Sorteggio
- 2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno

### Art. 19

Computo delle presenze

- 1) Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

### Art. 20

Vigilanza

La vigilanza ed il rispetto sul corretto svolgimento dell'attività compete a tutti gli organi di Polizia e, in particolare, alla Polizia Municipale, alla quale competono anche le competenze espressamente indicate dal presente regolamento. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie, oltre che agli organi di cui sopra è demandata all'Azienda U.S.L.

### Art. 21


Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1) Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
- 2) L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso di decadenza dal posteggio;
  - b) nel caso di cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio.

### Art. 22

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





- 1) Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
- 2) Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili non assegnati, purché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la costituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
- 3) Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore,. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 4) La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

#### Art. 23

##### Durata della concessione

- 1) Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

#### Art. 24

##### Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1) Per quanto concerne le tariffe per la concessione del suolo pubblico si rinvia alle disposizioni legislative ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

#### Art. 25

##### Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1) Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
- 2) I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
- 3) Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo mt. 2 nel punto più basso ;

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)

*Mannino*





- 4) E' inviato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
- 5) E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
- 6) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
- 7) Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- 8) L'eventuale spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo.
- 9) L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

#### Art. 26

##### Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

- 1) Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R., l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi :
- \* inizio delle vendite non prima delle 8,00 ;
  - \* Fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.
- 2) In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3. della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
- 3) Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

#### Art. 27

##### Commissione di mercato

- 1) Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
- 2) I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
- 3) Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(P.ssa Rosa Mannino)





La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico; qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere. La commissione dura in carica due anni.

E' compito dell'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici ritenuti competenti a coordinare le operazioni relative alle elezioni.

Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

Le operazioni di votazioni inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.


Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato.

#### Art. 28

##### Funzionamento della Commissione mercato.

- 1) Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale nominato dal Sindaco, o un membro della Commissione, designato dal Presidente.
- 2) Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
- 3) Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
- 4) Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
- 5) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 6) L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
- 7) In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 8) Le decisioni della Commissione dovranno risultare da verbali redatti dal Segretario.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





### CAPO III

#### Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall' art. 1 comma 2 lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96) : Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (Tipo C)

#### Art. 29

- 1) Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426.

#### Art. 30

Rilascio nulla osta Art. 2 comma 8 L.R. 18/95


- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto del comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.
- 2) L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.
- 3) Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato.
- 4) L'operatore è tenuto a rispettare limitazioni e divieti imposti ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18.

#### Art. 31

Tempo di sosta consentito.

- 1) Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett.a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n°59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di **un'ora**. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno **cinquecento metri**.
- 2) Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





### Art. 32

Limitazione e divieti per lo svolgimento dell'attività.

- 1) Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
- 2) Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.
- 3) Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

### Art. 33

Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n° 142.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CORPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D. S. S. Rosa Maria)

*Mari*





## CAPO IV FIERE - MERCATO O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art. 1 comma 2 lettera f) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96)

### Art. 34 Definizione

- 1) Per fiere - mercato o sagre si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
- 2) Possono essere istituite delle fiere - mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.


### Art. 35 Posteggi

- 1) Il numero di posteggi sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed interesse pubblico.

### Art. 36 Domande e Assegnazione dei posteggi delle fiere - mercato o sagre

- 1) Le domande per l'ottenimento di un posteggio deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 giorni prima della fiera - mercato o sagra.
- 2) La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
- 3) Le aree su cui si svolgono fiere - mercato o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
- 4) Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera - mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore purché iscritto al R.E.C. nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità.
  - a) Più alto numero di presenze nella fiera - mercato considerata.
  - b) Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese.
  - c) Sorteggio.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D<sup>ssa</sup> Rosa Mannino)







5) La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale, almeno **dieci giorni** prima dell'inizio della Fiera.

6) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

7) Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

8) I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.

9) Agli operatori che risultano in graduatoria concessionari di posteggio verrà rilasciata una autorizzazione temporanea con l'indicazione della giornata di fiera - mercato o sagra per la quale è valida nonché dal posteggio assegnato.

#### Art. 37

##### Vendita a mezzo veicoli

- 1) E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.
- 2) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

#### Art. 38

##### Rispetto della normativa Igienico - Sanitaria.


- 1) La vigilanza circa il rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie, oltre che agli organi di Polizia è demandata all'Azienda U.S.L.
- 2) L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario.

#### Art. 39

##### Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

- 1) Per quanto concerne le tariffe per la concessione del suolo pubblico si rinvia alle disposizioni legislative ed regolamenti comunali vigenti in materia.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





**Art. 40**

**Norme in materia di funzionamento delle fiere**

- 1) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
- 2) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 m.t. nel punto più basso.
- 3) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
- 4) E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
- 5) E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
- 6) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerato in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
- 7) Il commerciante ha l'obbligo di tenere bene esposta l'autorizzazione.
- 8) Il prezzo di vendita delle merci deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile.
- 9) E' obbligatorio lasciare libero il posteggio da ingombri e rifiuti prodotti.
- 10) E' vietato occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata nonché gli spazi di intervallo tra i posteggi.



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)





**CAPO V**  
**Disposizioni finali**

**Art. 41**  
**Sanzioni**


- 1) Le violazioni delle norme del presente regolamento, ove non espressamente contemplate dall'art. 20 della L.R. n. 18/95 e s. m., sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 (centomila) a £. 300.000 (trecentomila).

**Art. 42**  
**Rinvio a normativa**

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Regolamento Com.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
CAPO SERVIZIO COMMERCIO  
(D.ssa Rosa Mannino)







# CITTÀ DI CARINI

ORIGINALE

Città Metropolitana di Palermo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATI: -proposta - verbale Revisori dei Conti n. 63 del 29/10/2018

Verbale I Commissione Consiliare n.18 del 2/9/2018

Verbale II commissione consiliare n. 19 del 2/11/2018

N. 125 DEL 06 novembre 2018

**OGGETTO:** Approvazione modifiche al "Regolamento Comunale su commercio su aree pubbliche"

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI ALLE ORE 19,00 del mese di NOVEMBRE nella sala delle adunanze della casa Comunale a seguito determina n. 12 del 29/10/2018 del Presidente Mannino Pietro Salvatore, il Consiglio Comunale convocato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, n.7, e ss. m.i. nonché ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in seduta pubblica Comunale, nelle persone dei Signori:

*Alle ore 19,20 sono presenti*

1) ARMETTA CLAUDIO	<input type="checkbox"/>	16) PALAZZOLO FRANCESCO	<input type="checkbox"/>
2) GAMBINO VALERIA	<input type="checkbox"/>	17) SIINO GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>
3) ALAMIA VINCENZO	<input type="checkbox"/>	18) FERRANTI FABIO	<input type="checkbox"/>
4) TAORMINA FABIO	<input type="checkbox"/>	19) MANNINO PIETRO SALVATORE	<input type="checkbox"/>
5) MESSERI PIERANGELA	<input type="checkbox"/>	20) SAVASTA COSIMO	<input type="checkbox"/>
6) BORTIGLIO VITO	<input type="checkbox"/>	21) GAMBINO ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>
7) FIORELLO LORENZO	<input type="checkbox"/>	22) CILLUFFO GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>
8) CONIGLIARO AMBROGIO	<input type="checkbox"/>	23) GAMBINO CATERINA	<input type="checkbox"/>
9) PICONE MARIA RITA	<input type="checkbox"/>	24) ARMETTA DARIO SALVATORE	<input type="checkbox"/>
10) SENAPA LUCA	<input type="checkbox"/>	25) FINAZZO ROSALIA	<input type="checkbox"/>
11) GIAMBANCO GAETANO	<input type="checkbox"/>	26) LO PICCOLO SERAFINA	<input type="checkbox"/>
12) LO MONACO GIACOMO	<input type="checkbox"/>	27) GALLINA GIOVANNI	<input type="checkbox"/>
13) SGROI SALVATORE	<input type="checkbox"/>	28) ROMEO SALVATORE	<input type="checkbox"/>
14) MIGLIORE SALVATORE	<input type="checkbox"/>	29) MANICIOTO SALVATORE	<input type="checkbox"/>
15) TRANCHINA VITA	<input type="checkbox"/>	30) AGRUSA ANGELA	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Mannino Pietro Salvatore  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, D.ssa Sonia Acquado



Seduta di aggiornamento della seduta del 05/11/2018, giusta avviso di convocazione prot. n. 58167 del 29 ottobre 2018

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

In ordine alla proposta di cui all'oggetto retroindicato ne illustra il contenuto e informa l'Assemblea che la proposta stessa con lettera prot. n.55848 del 18/10/2018 è stata trasmessa al Presidente della I Commissione consiliare e con lettera prot. n.55855 del 18/10/2018 è stata trasmessa al Presidente della II Commissione Consiliare per il prescritto parere di competenza, reso favorevole sia dalla prima che dalle seconda commissione come risulta rispettivamente dal verbale n. 18 del 02/11/2018 e verbale n. 19 del 02/11/2018 .

Si dà atto che si allontana dall'aula il Segretario Generale, dott.ssa Sonia Acquado che viene sostituita dal Vice Segretario Generale, dott. Pietro Migliore presente in aula.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Gambino Alessandro. **PRESENTI N. 18**

Prosegue, informando che sulla proposta stessa è stato rilasciato parere tecnico amministrativo favorevole da parte del capo Ripartizione VI – geom Mario Cipriano, parere contabile favorevole da parte del Capo Ripartizione II-Servizi Finanziari-, rag. Salvatore Pavone, pareri che si trovano riportati in foglio allegato alla proposta nonché parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come risulta dall'allegato verbale n. 63 del 29/10/2018 marzo 2018.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Armetta Dario Salvatore (PD), in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare illustra la proposta e riferisce che la prima commissione ha reso parere favorevole

Si dà atto che rientra in aula il Segretario Generale, dott.ssa Sonia Acquado che riprende la sua funzione .

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Conigliaro Ambrogio (M5S), a suo avviso, ritiene che questo regolamento non serve per disciplinare il mercatino settimanale che è oggetto di un regolamento specifico. Fa osservare che il mercatino non ha i requisiti necessari previsti dalla legge perché continuano a persistere gli inconvenienti igienici sanitari da tempo segnalati in quanto mancano i bagni chimici e i punti d'acqua, non è idoneo sotto l'aspetto della viabilità e della sicurezza e, pertanto, ritiene che il mercatino vada chiuso e trasferito in altra località in possesso dei requisiti di legge.

Conclude sottolineando che il regolamento del mercato andrebbe modificato e adeguato e facendo altresì rilevare che l'Amministrazione comunale ha diverse volte assicurato al Consiglio Comunale di trasferire il mercatino in altro sito idoneo ma fino ad oggi non risultano essere prese iniziative in questo senso.

-cons. Picone Maria Rita (PDR) Il Consigliere Picone Maria Rita fa osservare che in ordine alla mancanza dei requisiti di sicurezza del sito ove si svolge il mercatino rionale, l'Amministrazione Comunale aveva assicurato che nel sito dove ha luogo erano stati installati i bagni chimici ed il punto acqua mentre, come dichiarato dal Consigliere Conigliaro Ambrogio a seguito sopralluogo dallo stesso effettuato in questi giorni non si è provveduto e non risultano posizionati i bagni chimici né ripristinato il punto d'acqua. Pertanto, invita il Presidente del Consiglio a rappresentare quanto sopra all'Amministrazione Comunale.

-Armetta Dario Salvatore (PD) fa osservare che trattasi di un regolamento che stabilisce le linee generali



IL CONSIGLIERE ANZIANO

SIG. TAQUINA FABIO

ALLEGATO AD ATTO C.C. N. 125 DEL 6 NOV. 2018

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
Pietro Salvatore Mannino

Il Segretario Generale

# CITTÀ DI CARINI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATI: Articolo 22bis del Regolamento sul Commercio su aree pubbliche.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 191 DEL 22.09.1998.-

### RIPARTIZIONE VI

#### "Urbanistica - Sportello Unico Attività Produttive"

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/91 come integrati dall'art. 23, comma 1 lett. C della L.R. n. 17/2004 e dell'art. 9 della L.R. n. 5/2011, su assegnazione del Capo Ripartizione VI sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

#### PREMESSO CHE:

- con determina Sindacale n. 25 del 30.01.2018 sono state attribuite al Geom. Mario Cipriano le funzioni temporanee di Responsabile della Ripartizione VI - Urbanistica e Sportello Unico Attività Produttive e delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98 e dell'incarico di posizione organizzativa;
- il Comune di Carini è dotato di "Regolamento Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche" approvato, ai sensi della L.R. 18/95, con atto del Consiglio Comunale n. 191 del 22.09.1998;
- il predetto Regolamento, all'art. 21, prevede le cause di decadenza dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche e, all'art. 22, la decadenza e revoca della concessione del posteggio;
- tra le cause di decadenza attualmente previste, non è contemplato il ritardato od omesso pagamento del suolo pubblico (T.O.S.A.P.) e della relativa TARI;
- la riscossione coatta comporta l'attivazione di procedure complesse dall'esito non immediato e non scontato con la conseguenza che il suolo pubblico continua ad essere occupato anche da soggetti non in regola con i pagamenti;



**RITENUTO CHE:**

- occorre adottare strategie più efficaci che possano indurre gli operatori mercatali ad assumere comportamenti rispettosi delle norme e dei regolamenti in materia di pagamento dei tributi locali;
- tra le strategie da adottare può essere compresa anche quella della revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B di cui alla L.R. 18/95, ovvero della concessione del posteggio mercatale, ove rilasciata, nei casi di ritardato od omesso pagamento della T.O.S.A.P. e della TARI nei termini di scadenza previsti dalle leggi e dai regolamenti;

**DATO ATTO CHE:**

- le modifiche che si propone di introdurre al vigente Regolamento consistono nell'inserimento, dopo l'articolo 22, del seguente articolo:

**ARTICOLO 22 bis**

Ulteriore causa di decadenza e revoca

Il ritardato o l'omesso pagamento anticipato della T.O.S.A.P. e della TARI entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio. La stessa sanzione si applica in caso di pagamento parziale o, comunque, non congruo.

**VISTI:**

- la Legge Regionale 18/1995
- la Delibera di Consiglio Comunale n.191 del 22.09.1998
- il "Regolamento Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche"
- la Legge 28/1999
- l'O.R.EE.LL.

**PROPONE**

1. Di modificare il Regolamento Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 191 del 22.09.1998, inserendo, dopo l'articolo 22 il seguente articolo:

**ARTICOLO 22 bis**

Ulteriore causa di decadenza e revoca

Il ritardato o l'omesso pagamento anticipato della T.O.S.A.P. e della TARI entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio. La stessa sanzione si applica in caso di pagamento parziale o, comunque, non congruo.





**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE N. 142/90, RECEPITO CON LA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. N. 30/2000.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA- AMMINISTRATIVA**

- ☒ Visto si esprime parere favorevole.  
☐ Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.

Carini, li 09.10.2018

**IL CAPO RIPARTIZIONE VI**  
(Geom. Mario Cipriano)



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- ☒ Visto si esprime parere favorevole.  
☐ Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.  
☐ Parere non dovuto perché la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Carini, li 15.10.2018

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**CAPO RIPARTIZIONE II**



**ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA'**  
**Impegno / Prenotazione di spesa**

CODICE N. \_\_\_\_\_ CAPITOLO PEG N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

Somma iscritta in Bilancio € \_\_\_\_\_

Somma impegnata € \_\_\_\_\_

Somma disponibile € \_\_\_\_\_

Somma che si impegna/liquida € \_\_\_\_\_

con la presente € \_\_\_\_\_

Restano disponibili € \_\_\_\_\_

Carini, li \_\_\_\_\_ Imp. N. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Capo Ripartizione II**



**"REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 191 DEL 22.09.1998  
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

**ARTICOLO 22 bis**

Ulteriore causa di decadenza e revoca

Il ritardato o l'omesso pagamento anticipato della T.O.S.A.P. e della TARI entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio. La stessa sanzione si applica in caso di pagamento parziale o, comunque, non congruo.







2. Di demandare al Responsabile della Ripartizione Urbanistica e S.U.A.P., l'esecuzione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, ferma restando la competenza della Ripartizione Tributi in materia di riscossione;
3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.

Carini, li 09.10.2018

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Istruttore Amministrativo**  
(Sig.ra Anna Purpura)



**IL CAPO RIPARTIZIONE VI**  
**(Geom. Mario Cipriano)**







**COMUNE DI CARINI**

**Città Metropolitana di Palermo**

**IL Collegio dei Revisori**

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 18,15 presso gli Uffici ripartizione V tributi, si è riunito il collegio dei revisori dell'ente sono presenti il Dott Agnello Leone presidente, il componente Dott Stefano Maggiore, assente giustificato il componente Dott Paolo Sarullo .

**Approvazione modifiche al regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche-approvato con delibera del consiglio Comunale n 191 del 22-9-1998.**

Il collegio esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

Visto il parere tecnico amministrativo favorevole espresso dal capo di ripartizione VI Geom Mario Cipriano;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile servizi finanziari capo ripartizione Rag. Pavone Salvatore;

Tutto ciò premesso,

**Il collegio dei Revisori**

Esprime per quanto di propria competenza **parere favorevole** . all'Approvazione modifiche al regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche-approvato con delibera del consiglio Comunale n 191 del 22-9-1998

Carini li 29/10/2018

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Componente



IL CONSIGLIERE ANZIANO

SIG. TAORMINA FABIO

ALLEGATO AD ATTO C.C. N. 125 DEL 3 NOV. 2018

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
Pietro Salvatore Mannino

Il Segretario generale  
Dott.ssa Sonia Acquado



# CITTÀ DI CARINI

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. del

Al Presidente del C.C.  
Sig. Mannino Pietro Salvatore

e, p.c. Al Segretario generale  
Dott.ssa Sonia Acquado

Oggetto: Trasmissione n. 1 proposta di deliberazione C.C.

Per gli adempimenti di competenza, unitamente alla presente si trasmette la proposta di deliberazione avente oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 191 del 22/09/2018.

Si comunica che con pec del Sindaco del 10/09/2018 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.

Cordiali saluti

D'ordine del Sindaco  
L'Istruttore Amministrativo  
Sig.ra Golino Rosalia

*[Signature]*

Comune di Carini  
Protocollo N.0054746/2018 del 12/10/2018



Da "sindaco" <sindaco@pec.comune.carini.pa.it>

A "leoagnello@tiscali.it" <leoagnello@tiscali.it>

Data mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:35

**trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**

**Allegato(i)**

PROPOSTA DELIBERA C.C CIPRIANO.pdf (1135 Kb)

CONSIGLIERE ANZIANO

ALLEGATO AD ATTO C.C. N. 125 DE.....

- 6 NOV. 2018

*sig. TAORMINA FABIO*



IL PRESIDENTE DEL C.C.  
Pietro Salvatore Mannino

*Il Segretario Comunale*  
*Anna Lucia Aquino*





0/10/2018

Ricevuta di accettazione

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "sindaco@pec.comune.carini.pa.it" <sindaco@pec.comune.carini.pa.it>  
Data mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:35

**ACCETTAZIONE: trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**

**Ricevuta di accettazione**

Il giorno 10/10/2018 alle ore 10:35:38 (+0200) il messaggio  
"trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale" proveniente da "sindaco@pec.comune.carini.pa.it"  
ed indirizzato a:  
leoagnello@tiscali.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec288.20181010103538.09078.694.1.66@pec.aruba.it

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (820 bytes)  
smime.p7s (7 Kb)

CONSIGLIERE ANZIANO

G. TAORMINA FABIO



IL PRESIDENTE DEL C.C.  
Pietro Salvatore Mannino

Il Segretario Comunale

Leo Agnello





- cons. Mannino Pietro Salvatore (Carini si Sveglia) preannuncia voto contrario in relazione a quanto rappresentato nella seduta consiliare di ieri dal consigliere Gambino Alessandro durante la trattazione del medesimo argomento.

A questo punto, non avendo alcun Consigliere Comunale chiesto la parola, il Presidente del C.C. sottopone a votazione la superiore proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori già designati sigg.ri Gambino Caterina, Gallina Giovanni e Finazzo Rosalia la superiore proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto viene approvata con n. 12 voti favorevoli n. 4 voti contrari (Bortiglio Vito, Finazzo Rosalia, Congliaro Ambrogio e Mannino Pietro) su n. 16 consiglieri presenti e votanti. Assenti n. 14 (Gambino Valeria, Alamia Vincenzo, Messeri Pierangela, Picone Maria Rita, Lo Monaco Giacomo, Migliore Salvatore, Tranchina Vita, Palazzolo Francesco, Ferranti Fabio, Savasta Cosimo, Gambino Alessandro, Armetta Dario Salvatore, Lo Piccolo Serafina, Agrusa Angela.), il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente;

**VISTO** il verbale dalla III Commissione Consiliare n. 14 del 16/10/2018;

**VISTO** l'esito della superiore votazione;

**UDITA** la proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale;

**VISTO** il vigente O.EE.LL. In Sicilia;

**VISTO** il vigente Statuto comunale approvato con atto C.C. n. 68 del 23 giugno 2016 e modificato con atto C.C. n. 98 del 19/09/2017 ;

**VISTO** il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto C.C. n. 90 del 18 luglio 2016, modificato con atto C.C. n. 38 del 27 aprile 2017, con atto C.C. n. 94 del 31/08/2017, n. 132 del 21/12/2017 e n. 105 del 03/09/2018;

### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri comunali sigg.ri Fiorello Lorenzo e Armetta Claudio.  
**PRESENTI N. 14.**

Chiesta e ottenuta la parola il consigliere Cilluffo Giuseppe, propone l'inversione dell'o.d.g. e l'anticipazione della trattazione del punto "9" iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni avente oggetto "Proposta dei consiglieri comunali sigg.ri Sgroi Salvatore, Picone Maria Rita, Finazzo Rosalia e Lo Monaco Giacomo avente oggetto: "Rateizzazione Tari 2014".

Quindi, non avendo nessun altro Consigliere Comunale chiesto la parola, il Presidente del C.C. sottopone a votazione la superiore proposta in anticipazione della trattazione del punto "9" iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni formulata dal consigliere Cilluffo Giuseppe.

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori già designati sigg.ri Gambino Caterina, Gallina Giovanni e Finazzo Rosalia, la superiore proposta di anticipazione della trattazione del punto "9" iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni viene approvata con n. 14 voti favorevoli su n. 14 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 16 (Gambino Valeria, Alamia Vincenzo, Messeri Pierangela, Fiorello Lorenzo, Armetta Claudio, Picone Maria Rita, Lo Monaco Giacomo, Migliore Salvatore, Tranchina Vita, Palazzolo Francesco, Ferranti Fabio, Savasta Cosimo, Gambino Alessandro, Armetta Dario Salvatore, Lo Piccolo Serafina, Agrusa Angela), il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Preso atto dell'esito favorevole della superiore votazione, il Presidente del C.C. passa alla trattazione del punto "09" iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni avente oggetto: "Proposta dei consiglieri comunali sigg.ri Sgroi Salvatore, Picone Maria Rita, Finazzo Rosalia e Lo Monaco Giacomo avente oggetto: "Rateizzazione Tari 2014".



1643-1644. Proprietà Calefati Gianguido, Francesca, Consuelo, Ferruzza Massimo (erede Guya Rosalba) Lentini Ninfa.

In ordine alla proposta di cui all'oggetto retroindicato ne illustra il contenuto e riferisce all'Assemblea che la proposta stessa con lettera prot. n. 41213 del 23/7/2018 è stata trasmessa al Presidente della III Commissione consiliare permanente, per il prescritto parere di competenza, non reso come risulta dal verbale n. 14 del 16/10/2018:

Prosegue informando, che sulla stessa è stato rilasciato parere tecnico amministrativo favorevole da parte del Capo Rip. VI – Urbanistica e, parere di regolarità contabile da parte del Capo Ripartizione II - Servizi Economico Finanziari.

Sull'argomento si registrano i seguenti interventi:

-cons. Fiorello Lorenzo (Azzurri per Carini) in considerazione che il nuovo P.R.G. non è ancora pronto e in considerazione della forte crisi economica che sta attraversando il nostro paese, preannuncia voto favorevole del gruppo Azzurri per Carini e dei consiglieri Sgroi Salvatore e Taormina Fabio.

Cons. Conigliaro Ambrogio (Movimento cinque Stelle) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo consiliare perché con il P.R.G. in fase di stesura non si può continuare a costruire in aree individuate nel P.R.G. programmato nel lontano 1970 e approvato all'inizio degli anni ottanta.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Bortiglio Vito. PRESENTI N.16

Continua il Conigliaro Ambrogio sottolineando che in quell'area trovasi costruito il depuratore consortile la cui costruzione allora fu osteggiata da chi chiede oggi di edificare in quella stessa area.

Conclude ricordando che l'area è sottoposta a vincoli fluviali e preannunciando voto contrario del proprio gruppo.

Si dà atto che a richiesta del consigliere Fiorello Lorenzo (Azzurri Per Carini) il Presidente del C.C. riferisce, che la proposta è corredata dai prescritti pareri di legge;

- cons. Conigliaro Ambrogio fa osservare che i pareri sono stati rilasciati dagli stessi organi che per il depuratore hanno imposto di interrarlo dieci metri sotto terra.

- cons. Bortiglio Vito (L'altra Carini) ribadisce il proprio voto contrario già preannunciato durante i lavori di ieri, sottolineando che nella zona non ci sono i servizi primari quali scuole, asili, cimitero ecc.

- cons. Cilluffo Giuseppe (Carini Pulita) ribadisce che il P.R.G. in vigore per essere esecutivo ha bisogno dei piani attuativi quali i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che permettono l'urbanizzazione del territorio. Nel piano in esame sono previste oltre alla cessione al Comune della vi a Libeccio, anche le opere di urbanizzazione e quindi se viene approvato vengono realizzate le opere primarie di urbanizzazione.

Conclude, il Consigliere Cilluffo Giuseppe, ricordando all'Assemblea consiliare che lo strumento urbanistico generale, quale il PRG, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi della legge urbanistica 1150/1942, deve essere approvato dall'Assessorato Regionale Territorio.

- cons. Sgroi Salvatore (NCD) fa osservare che la proposta è corredata da tutti i prescritti pareri previsti dalla legge e, quindi, il Consiglio Comunale non può non esitarla sottolineando, altresì, che fino a quando l'Amministrazione comunale non farà scattare le norme di salvaguardia per il nuovo strumento urbanistico, i cittadini possono presentare richieste di lottizzazione.

- cons. Armetta Claudio (PD) ricorda che la competenza nel settore urbanistico è riservata al Consiglio Comunale e non all'Amministrazione Comunale che non ha alcuna competenza in materia di pianificazione. Fa, altresì, osservare, che le proposte che arrivano all'esame del C.C. pervengono dagli Uffici Comunali e non dall'Amministrazione.

Sottolinea che l'Amministrazione comunale si è impegnata e continua ad impegnarsi per la definizione del nuovo strumento urbanistico e che è volontà dell'Amministrazione fare progredire il territorio nel rispetto della normativa vigente.



IL PRESIDENTE DEL C. Città Metropolitana di Palermo

Pietro Salvatore Manning

Seconda Commissione Consiliare

Il Segretario Generale

VERBALE N. 19 DEL 02 novembre 2018

Allegati: - invito prot. n.58583 del 31/10/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì DUE del mese di NOVEMBRE, a seguito invito del Presidente prot. n.58583 del 31/10/2018, per le ore 10,00 nel Palazzo Comunale, Sala Commissioni e conferenze -Aula consiliare è stata convocata la Seconda Commissione consiliare, con il seguente o.d.g.:

"Approvazione modifiche al "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" approvato con delibera del Consiglio comunale n.191 del 22/09/1998".

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente a tempo determinato - Sig.ra Buffa Francesca.

I lavori della Commissione si svolgono nell'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nel Palazzo Comunale.

Si dà atto che alle ore 10,00 RISULTA PRESENTE IN AULA:

1) Geom. Fiorello Lorenzo ,componente

Si dà atto che alle ore 10,22 entra in aula il componente sig. Romeo Salvatore PRESENTI N 02

Si dà atto che alle ore 10,33 entra in aula il componente Sig. Giambanco Gaetano PRESENTI N 03

Si dà atto che alle ore 10,36 entra in aula il componente geom.Cilluffo Giuseppe .PRESENTI N. 04

RISULTANO ASSENTI

1) Dr Ferranti Fabio,Presidente

2) Avv. Francesco Palazzolo , Vice Presidente

3) Dr Manicioto Salvatore,componente

Si dà atto che per oggi 2 novembre 2018 è stata convocata per le ore 10,00 la prima commissione consiliare, giusta avviso di convocazione prot. n. 58576 del 31 ottobre 2018 per l'esame della medesima proposta avente oggetto: "Approvazione modifiche al "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" approvato con delibera del Consiglio comunale n.191 del 22/09/1998" e che i componenti presenti sigg.ri Fiorello Lorenzo, Romeo Salvatore, Giambanco Gaetano e Cilluffo Giuseppe partecipano ai lavori della prima commissione consiliare alla quale è presente il Capo Ripartizione VI, Geom. Cipriano Mario che risulta invitato sia alla riunione della prima commissione che alla riunione della seconda commissione per fornire chiarimenti sulla proposta in esame.

Alle ore 11,10 si concludono i lavori della prima commissione consiliare i componenti della seconda commissione presenti sigg.ri Fiorello Lorenzo, Romeo Salvatore, Giambanco Gaetano e Cilluffo Giuseppe, in attesa che arrivi il Vice Presidente, Avv. Palazzolo Francesco, che ha telefonicamente comunicato il suo ritardo per sopravvenuti impegni, proseguono nell'esame della proposta e in particolare sul regolamento relativo al commercio su aree pubbliche approvato



nel 1998 e che sicuramente bisognerebbe rivedere ed adeguare alle normative che si sono succedute nel tempo.

Si da atto che alle ore 11,45 entra in aula il vice Presidente della commissione avv. Palazzolo Francesco che si scusa per il ritardo PRESENTI N.05

I presenti informano il Presidente che hanno assistito ai lavori della prima commissione che ha esaminato la medesima proposta "Approvazione modifiche al "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" approvato con delibera del Consiglio comunale n.191 del 22/09/1998" e ai cui lavori ha partecipato il Capo Ripartizione VI, geom. Cipriano Mario fornendo chiarimenti sulla proposta e rappresentando le ragioni della introduzione dell'art. 22 bis.

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, udita la relazione dei presenti che hanno assistito ai lavori della prima commissione con la presenza del Capo Ripartizione VI dopo avere ricordato, che sulla proposta stessa è stato rilasciato parere tecnico amministrativo favorevole da parte del Capo Ripartizione VI, urbanistica-sportello unico attività produttive, Geom. Cipriano Mario e parere di regolarità contabile favorevole da parte del Capo Ripartizione II, servizi finanziari, rag Pavone Salvatore e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 63 del 29 ottobre 2018, invita la Commissione a rilasciare il proprio parere.

La Commissione, dopo ampia discussione sull'argomento, ad unanimità di voti favorevoli esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente oggetto: "Approvazione modifiche al "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" approvato con delibera del Consiglio comunale n.191 del 22/09/1998".


A questo punto il Vice Presidente, non avendo nessun altro componente chiesto la parola e non essendoci altri argomenti iscritti all'o.d.g. dei lavori odierni, prot.n.58583 del 31 ottobre 2018 chiude i lavori e scioglie l'Assemblea.

Sono le ore 12,20 e la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.


#### IL VICE PRESIDENTE

Avv. Palazzolo Francesco




#### I COMPONENTI

1) Sig. Giambanco Gaetano



2) Geom. Giuseppe Cilluffo



3) Geom. Lorenzo Fiorello




4) Sig. Romeo Salvatore



#### IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Buffa Francesca





A questo punto non avendo altri consiglieri comunali chiesto la parola ,dopo aver dato lettura della proposta che introduce nel regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche l'articolo 22 bis, il Presidente del C.C. la sottopone a votazione

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori già designati, sigg.ri Ferranti Fabio, Tranchina Vita e Finazzo Rosalia, la superiore proposta di deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto viene approvata con n.18 voti favorevoli sui n.18 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 12 (Armetta Claudio, Gambino Valeria, Alamia Vincenzo, Bortiglio Vito, Senapa Luca, Lo Monaco Giacomo, Palazzolo Francesco, Siino Giuseppe, Gambino Caterina, Lo Piccolo Serafina, Gallina Giovanni e Manicioto Salvatore) il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente del C.C..

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione parte integrante e sostanziale della presente;

**VISTO** il parere favorevole reso dalla I commissione consiliare, giusta verbale n.18 del 2\11/2018;

**VISTO** il parere favorevole reso dalla II commissione consiliare, giusta verbale n.19 del 2\11/2018;

**VISTO** il parere reso favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 63 del 29/10/2018

**VISTO** l'esito della superiore votazione ;

**UDITA** la proclamazione del Presidente;

**VISTO** il vigente O.EE.LL. in Sicilia ;

**VISTO** il vigente Statuto comunale, approvato con atto C.C. n. 68 del 23 giugno 2016 modificato con atto C.C. n.98 del 19 settembre 2017;

**VISTO** il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto C.C. n.90 del 18 luglio 2016, modificato con atto C.C. n. 38 del 27/04/2017, atto C.C. n. 94 del 31/08/2017 e atto C.C. n. 132 del 21/12/2018 ;

### **DELIBERA**

di approvare la allegata proposta di deliberazione che fa parte parte integrante e sostanziale della presente;

A questo punto il Presidente del C.C. passa alla trattazione del successivo punto "11" iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni avente oggetto: "Approvazione regolamento Consulta Giovanile".





Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO** **IL PRESIDENTE DEL C.C.** **IL SEGRETARIO GENERALE**

Taormina Fabio

Mannino Pietro Salvatore

D.ssa Sonia Acquado

Affissa all'albo pretorio informatico il 10-11-2018..... vi resterà per giorni 15 consecutivi

Dalla Residenza Municipale 20-11-2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

*Sonia Acquado*

Defissa dall'albo pretorio informatico il 6-12-2018.....

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

Su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

#### CERTIFICA

Che copia della deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio a decorrere dal 20-11-2018 a tutto il 5-12-2018.....

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Sonia Acquado

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-18 ai sensi del comma 1 (trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'art. 12 della L.R. 3/12/91 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni).

Dalla residenza Municipale li 30-11-18

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Sonia Acquado

**COMUNE DI CARINI**

(PROV. PALERMO)

**SI CERTIFICA**

che il preadatto \_\_\_\_\_

*Prop 3416*

è rimasto \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

dal 14-12-18

al 29-12-18

Comune il 03-01-19

**IL COLLABORATORE MESSO**  
Sig. Badalamenti Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa Sonia Acquado